



Comune di Roana

via Milano, 32 - 36010 Canove di Roana (VI)
tel. 0424/692035 fax 0424/692019
C.F. - P.IVA 00256400243

SETTORE 5° - GESTIONE TERRITORIO
-Sportello Unico per l'edilizia-

www.comune.roana.vi.it

e-mail: urbanistica@comune.roana.vi.it – Pec: comune.roana.vi@pecveneto.it

Prot. n. 10149

Codice pratica: 2015PC041

ns. rif. n. 15256 del 22/12/2015

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2015PC041 DEL 30/08/2017

(D.P.R. 06/06/2001, n. 380 – L.R. 23/04/2004, n. 11 – L.R. 27/06/1985, n. 61)

Il Responsabile del Settore Gestione Territorio

Vista la domanda presentata in data 22/12/2015, prot. n. 15256, dal Sig. PERTILE Federico - C.F. PRTFRC80S05A465R nato a Asiago (VI) il 05/11/1980 e residente in ROANA (VI) via 8 Agosto, 79, in qualità di amministratore del condominio "Stella alpina", intesa ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per la "sanatoria di opere realizzate in difformità rispetto alla licenza edilizia n. 3403/70, al condono edilizio n. 1887/86, all'autorizzazione in sanatoria n. 3413/87 e alla comunicazione opere interne n. 6644/85 - Condominio Stella Alpina "; immobile sito in Via CHIESA, individuato catastalmente al Foglio 74 mappale 463;

Vista la documentazione allegata alla domanda e le successive integrazioni presentate in data 04/04/2017 – prot. 3981 e 18/05/2017 – prot. 5753 a firma del tecnico incaricato Geom. PESAVENTO Daniele con studio in via Fondi, 18 - 36010 ROANA (VI);

Accertato che sono state eseguite opere edili in difformità ai progetti approvati, sopra elencati, e chiaramente descritte nel provvedimento in data 25/07/2017 – prot. 8919 di "Determinazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 34 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e/o art. 93 della L.R. 27/06/1985, n. 61 e/o art. 97 della L.R. 27/06/1985, n. 61";

Constatato che la richiesta avanzata deve essere riclassificata d'ufficio in "sanatoria delle sole opere sanabili consistenti in modifiche interne e prospettiche in un edificio residenziale e lavori di adeguamento del sistema di smaltimento fognario";

Visto il pagamento in data 10/08/2017 della sanzione amministrativa determinata ai sensi:

- dell'art. 34, comma 2°, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e dell'art. 93, comma 1°, della L.R. 27/06/195, n. 61, pari ad € 6.847,14 (per le opere non sanabili e, pertanto, escluse dal presente provvedimento);
- dell'art. 97 della L.R. 27/06/1985, n. 61, pari ad € 516,00 (per le opere sanabili di cui al presente provvedimento);

Vista la dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, assevera "la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica";

Visto il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ratificato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 704 del 02/05/2012, pubblicata sul Bur n. 39 del 22/05/2012 e, quindi, in vigore dal 07/06/2012;

Vista la 3^a Variante al Piano degli Interventi (P.I.) approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 04/11/2016 divenuta efficace il 03/12/2016;

Visto il D.P.R. 06/06/2001, n. 380, le leggi regionali 23/04/2004, n. 11, 27/06/1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il regolamento edilizio e gli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati;

Vista la nomina del responsabile del procedimento prot. 198 del 07/01/2016, nella persona del geom. Pegoraro Michela, Istruttore Tecnico presso questo Settore;

Visto il parere espresso dal responsabile del procedimento in data 17/03/2017;

Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 31/03/2017 con cui si nomina il Responsabile del Settore 5° "Gestione Territorio" e lo si incarica dell'emissione dei provvedimenti previsti dalla lett. f) del 3° comma dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62 ed il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 18/11/2014;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e, quindi, obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001";

RILASCIA

al Sig. **PERTILE Federico** - C.F. PRTFRC80S05A465R nato a Asiago (VI) il 05/11/1980 e residente in ROANA (VI) via 8 Agosto, 79, in qualità di amministratore del condominio "Stella alpina", il permesso relativo a *"sanatoria delle sole opere sanabili consistenti in modifiche interne e prospettiche in un edificio residenziale e lavori di adeguamento del sistema di smaltimento fognario"*, fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori i diritti dei terzi, e sotto l'osservanza delle disposizioni del Regolamento Edilizio e d'Igiene, degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati, delle vigenti disposizioni in materia edilizia e delle seguenti prescrizioni:

- 1) I lavori di adeguamento del sistema di smaltimento fognario devono essere iniziati entro un anno dalla data della notifica delle determinazioni di rilascio del presente permesso; il mancato rispetto del suddetto termine comporta la decadenza del presente permesso.
- 2) La data di inizio dei lavori deve essere comunicata a questo Ufficio entro 6 giorni dall'effettivo inizio. La comunicazione dovrà, altresì, comprendere i nominativi del direttore dei lavori e dell'impresa assuntrice; ogni successiva sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata.
- 3) Contestualmente all'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 35 del R.E.C., dovrà essere esposto all'esterno del cantiere, ben visibile, un cartello riportante gli estremi del presente permesso, nonché le generalità di: proprietario, progettista, direttore dei lavori, assuntore dei lavori, installatori ed eventuali progettisti degli impianti.
- 4) Per tutta la durata dei lavori il cantiere dovrà essere recintato e provvisto di segnalazioni d'ingombro e di pericolo per evitare l'intrusione di persone estranee, sia durante l'esecuzione dei lavori che al di fuori del normale orario di lavoro. Le recinzioni che si affacciano su strade ed aree pubbliche dovranno essere dotate di segnalazioni luminose nel rispetto del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione. Non è consentita, se non espressamente autorizzata, l'occupazione e/o la manomissione di spazi e di aree pubbliche, destinate o meno al transito di veicoli e/o persone.
- 5) Per le demolizioni di manufatti o di parti di edifici, e/o per gli scavi o sbancamenti, si dovrà provvedere allo smaltimento del materiale di risulta, in conformità alla legislazione vigente in materia; nel caso in cui non si vogliano trattare i materiali di scavo come rifiuti (es. per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ecc.) deve essere seguito l'iter previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2424 del 08/08/2008.
- 6) L'impiego di mezzi d'opera rumorosi o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e, comunque, limitato dalle vigenti norme regolamentari con riferimento al D.P.C.M. 01/03/1991 (G.U. n. 57 del 08/03/1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambito esterno"; si richiama la puntuale osservazione del Regolamento di Polizia Urbana (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69/1997 e modificato dalle deliberazioni n. 49/1998, 76/2000, 49/2001, 31/2002, 8/2004) dove l'art. 50, comma 1°, prescrive: *"Nei mesi di luglio e agosto, l'uso di macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in genere, presso fabbricati destinati a civile abitazione o alberghi e nelle immediate vicinanze dei medesimi, è vietato dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 8.00."*
- 7) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto di terreno interessato dovranno essere spostati a cura e spese del richiedente, previa comunicazione all'Ente proprietario che ne disporrà l'esecuzione mediante l'ausilio di personale proprio specializzato e debitamente autorizzato.
- 8) Il titolare del permesso di costruire ha l'obbligo di acquisire l'autorizzazione allo scarico da parte del Settore Ambiente del Comune di Roana.
- 9) La data di ultimazione dei lavori deve essere comunicata a questo Ufficio; il termine entro il quale dovranno essere ultimati i lavori e presentata la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" per l'agibilità dei locali non può essere superiore a tre anni da quello del loro inizio. In caso di mancata ultimazione dei lavori nel termine prescritto, salva l'eventuale proroga consentita dalle vigenti norme, dovrà essere richiesto un nuovo permesso per la parte non ultimata ovvero presentata specifica "Segnalazione Certificata di Inizio Attività". Trascorsi 15 giorni dalla presentazione della comunicazione di ultimazione dei lavori senza che venga presentata la Segnalazione di agibilità dei locali, verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 24 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380.
- 10) Nessuna variazione rispetto al progetto allegato al presente e soggetta a permesso di costruire in variante potrà essere realizzata senza il preventivo rilascio del provvedimento richiesto. Resta salva la facoltà di presentare una

"Segnalazione Certificata di Inizio Attività" ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, purché sia presentata preventivamente rispetto all'inizio dei relativi lavori, pena l'applicazione delle sanzioni corrispondenti. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza del presente atto ove in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine previsto.


- 11) L'esecuzione dei lavori di adeguamento dovrà rispettare tutte le norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 09/04/2008, n. 81; **in particolare, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere completati gli adempimenti di cui all'art. 90, comma 9, lettera c), del Decreto suddetto; IN ASSENZA DEL DURC, ANCHE IN CASO DI VARIAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, SARA' SOSPESA L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO.**
- 12) Il presente atto e gli allegati elaborati di progetto, muniti del visto di approvazione o copia dichiarata conforme, devono essere tenuti in cantiere a disposizione dei funzionari ed agenti incaricati alla vigilanza; quest'ultimi, nello svolgimento delle loro mansioni, hanno libero accesso al cantiere ed ad essi dovrà essere prestata tutta l'assistenza del caso.

CONDIZIONI PARTICOLARI:

Permesso rilasciato in parziale sanatoria in base al combinato disposto dagli art. 36, 1° e 2° comma e 37, 4° e 5° comma del DPR 380/2001.

Tra le autorimesse e gli altri locali devono essere interposte delle porte metalliche piene a chiusura automatica.

Roana, li 30/08/2017



Il Responsabile del Settore Gestione Territorio
- ing. Scalabrini Christian -

Il sottoscritto PESAMENTO DANIELE dichiara di aver ritirato il presente atto in data odierna.

Roana, li 03-10-2017